

GRUPPO CASTEL SELVA

STATUTO

GRUPPO CASTEL SELVA
STATUTO SOCIALE

Art. 1 - COSTITUZIONE E SCOPI

E' costituito il Gruppo Castel Selva (G. C. S.), in Selva di Leviso, su volontà di alcuni giovani, nell'intento di coordinare tutte quelle manifestazioni tradizionali che abitualmente, per volontà di poche persone, si organizzano nel paese.

Esso ha lo scopo di promuovere attività ricreative a carattere culturale e sportivo, con l'intento di incrementare la cultura popolare, attraverso la valorizzazione degli usi e costumi locali tradizionali e promuovere manifestazioni artistiche di vario genere. Nell'esercizio delle rispettive funzioni, gli organi direttivi hanno il dovere di sostenere e propagandare sia moralmente quanto materialmente l'indirizzo ricreativo su accennato. Eventuali affiliazioni a Federazioni o ad Organi Nazionali, per improrogabili necessità, sono sottoposte all'approvazione dell'Assemblea su proposta del Presidente o da almeno i 2/3 dei componenti il Direttivo.

Art. 2 - COMPOSIZIONE E SEDE

Il Gruppo è composto da persone di qualsiasi nazionalità le quali svolgono attività in favore dei principi di cui all'articolo 1. Il Gruppo si mantiene estraneo a questioni di carattere politico, partitico e religioso. I colori sociali sono: giallo e rosso. La sede sociale è in Selva di Leviso Terme Corrispondenza:e/o.

.....

Art. 3 - SOCI

I Soci del Gruppo si distinguono in:

- a) soci ordinari;*
- b) soci benemeriti;*
- c) soci sostenitori.*

I soci ordinari sono tutti coloro regolarmente iscritti al Gruppo Castel Selva a norma del presente statuto.

I soci benemeriti, scelti fra coloro che abbiano effettivamente contribuito alla organizzazione e allo sviluppo del Gruppo, sono proposti all'Assemblea Generale dal Direttivo.

I soci sostenitori sono coloro i quali contribuiscono in modo tangibile (economicamente) nel fare la tessera annuale, nei termini fissati dal Direttivo.

L'ammissione a una delle categorie di soci è subordinata alle seguenti norme:

- a) pagamento della quota sociale;-*
- b) accettazione senza riserve delle disposizioni del presente statuto.*

I soci e tutti coloro che accettano di agire nell'ambito del G. C. S. si obbligano a non adire in alcun modo le vie legali per risoluzioni di qualsiasi controversia.

Tali controversie interne saranno sottoposte al giudizio inappellabile del collegio dei Proviviri.

Art. 4 - CESSAZIONE DI APPARTENENZA AL GRUPPO

La qualifica di socio si perde:

- a) per dimissioni presentate per iscritto;*
- b) per morosità secondo i termini fissati dal regolamento;*
- e) per radiazione pronunciata dal G. C. S. per gravi motivi o gravi infrazioni allo statuto.*

Nel caso di cui alla lettera e) il socio può ricorrere al collegio dei Probiviri.

Il provvedimento sarà comunicato all'interessato mediante lettera raccomandata.

Art. 5 - ORGANI DEL GRUPPO

Sono organi del Gruppo:

- a) l'Assemblea Generale;*
- b) il Consiglio Direttivo;*
- e) il Consiglio Esecutivo;*
- d) il Collegio dei Probiviri.*

Art. 6- L'ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale è composta da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali. Non sono ammesse deleghe.

I soci votanti dovranno avere 15 anni compiuti.

L'Assemblea Generale ordinaria si riunisce, convocata dal Presidente, una volta all'anno entro il mese di dicembre, per la discussione e l'approvazione dell'attività del Gruppo e del rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente. Nomina le cariche sociali.

Da, a maggioranza di voti, le direttive per l'attività del Gruppo.

L'Assemblea Generale può essere convocata in sede straordinaria dal Presidente e può essere convocata ogni qualvolta ne facciano domanda scritta:

- a) almeno 4 consiglieri;*
- b) almeno 1 / 3 dei soci con diritto di voto.*

L'Assemblea Generale è valida in I" convocazione qualora sia presente la metà + 1 dei soci, ed in II" convocazione, mezz'ora dopo, qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea nomina il suo Presidente per acclamazione, nonché il suo Segretario e due Scrutatori. Il Presidente dell'Assemblea, prima di dichiarare la stessa validamente costituita deve constatare il diritto di intervenire all'assemblea ed il numero dei voti validi presenti. Verrà redatto un verbale firmato dal Presidente, dal Segretario, dagli scrutatori, che sarà a disposizione di tutti i soci.

Art. 7 - ELEGGIBILITA ED INCOMPATIBILITA'

Alle cariche sociali possono essere eletti tutti i soci di età non inferiore ai 18 anni compiuti.

Le cariche sociali non sono incompatibili con qualsiasi tipo di carica a gruppi o movimenti diversi.

Art. 8 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da 15 consiglieri eletti dall'Assemblea a scrutinio segreto.

Adotta i provvedimenti necessari per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 1 del presente statuto.

Si riunisce su proposta del Presidente o su richiesta di almeno 3 Consiglieri.

La presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica è richiesta per la validità delle riunioni del Consiglio. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti, in caso di parità decide il voto del Presidente. Il Consigliere che risulterà assente per 3 riunioni consecutive senza giustificato motivo, sarà considerato dimissionario. Compiti principali del Consiglio Direttivo:

a) promuovere le attività di cui all'art. 1 del presente statuto;

- b) decidere sulle ammissioni e dimissioni dei soci;*
- e) compilare il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei soci;*
- d) nominare il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario, il Cassiere e tre responsabili di settore, che formano il Consiglio Esecutivo;*
- e) fissare di anno in anno le quote sociali;*
- f) adottare i provvedimenti disciplinari.*

Ari. 8 bis - IL CONSIGLIO ESECUTIVO

Il Consiglio Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario, dal Cassiere e dai Responsabili di settore. Esso ha il solo compito di eseguire i mandati e le direttive del Consiglio Direttivo in collaborazione con gli stessi consiglieri.

Art. 9 - IL PRESIDENTE

Nominato dal Consiglio Direttivo a scrutinio segreto e a maggioranza di voti (2/3 + 1 dei presenti). Egli ha la legale rappresentanza del Gruppo, la firma degli atti. Coordina le norme per il regolare funzionamento dell'attività del Gruppo; adotta tutti quei provvedimenti a carattere di urgenza che si sono imposti da circostanze eccezionali con l'obbligo di riferire al Consiglio Direttivo.

Art. 10 - IL VICE-PRESIDENTE

Il Consiglio Direttivo nomina a maggioranza di voti (2/3 + 1 dei presenti) il Vice-Presidente.

In caso di assenza o di legittimo impedimento, il Vice-Presidente sostituisce il Presidente nella rispettiva competenza.

Art. 11 - IL SEGRETARIO

E i nominato dal Consiglio Direttivo a maggioranza di voti (2/3 + 1 dei presenti).

Egli da esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige e conserva il verbale delle riunioni, provvede al normale andamento del Gruppo.

Art. 12 - IL CASSIERE

E ' nominato dal Consiglio Direttivo a maggioranza di voti (2/3 + 1 dei presenti).

Egli dirige l'amministrazione sociale; si incarica della escizione delle entrate e della tenuta dei libri contabili; redige il bilancio per l'approvazione della Assemblea Generale.

Art. 12 bis- I RESPONSABILI DI SETTORE

Sono nominati dal Consiglio Direttivo, a maggioranza di voti (2/3 + 1 dei presenti). Essi danno esecuzione dei mandati del Consiglio Direttivo.

Art. 13 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

E ' composto da 3 membri nominati dal Consiglio Direttivo. A far parte del collegio possono essere chiamate anche persone non appartenenti al Gruppo, ma non membri del Direttivo. I Probiviri hanno competenza in materia di provvedimenti disciplinari e di controversie. Le loro decisioni sono definitive.

Art. 14 - PATRIMONIO E BILANCIO

Il Patrimonio del Gruppo è costituito da tutti quei beni che per qualsiasi titolo sono divenuti di proprietà sociale.

Il bilancio consuntivo sarà distinto:

a) situazione patrimoniale;

b) rendiconto di gestione.

Sarà presentato all'approvazione dell'Assemblea dei soci, accompagnato dalla relazione finanziaria del cassiere. La relazione deve essere presentata per iscritto. L'anno finanziario del gruppo va dall'1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 15 - MODIFICHE ALLO STATUTO

Lo statuto non può essere modificato che dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno 1/10 dei soci. In quest'ultimo caso la proposta di modifica va indirizzata al Consiglio Direttivo per iscritto; deve essere inserita nell'ordine del giorno dell'Assemblea e deve essere approvata con la maggioranza dei voti di almeno 2/3 dei soci presenti e votanti.

Art. 16 - SCIoglimento

Può essere deliberato soltanto da una sessione straordinaria dell'Assemblea Generale all'uopo convocata.

Lo scioglimento sarà deciso soltanto con la maggioranza di almeno 2/3 dei soci presenti e votanti.